

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO  
CONSULENTE DEL LAVORO  
RICCARDO PERINETTO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI  
ANDREA NOVALI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI  
GIORGIO ORECCHIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
STEFANO CARPANE TO  
ESPERTO CONTABILE  
REVISORE DEI CONTI  
ROBERTO LONGO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

Torino lì, 12 dicembre 2011

Oggetto: abbassamento della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante: da 2.500 a 1.000 euro.

Gentile Cliente,

desidero ricordarLe che a partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il D.L. 201/2011 ha, pertanto, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante.

Analoghi limiti valgono per gli assegni. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità.

Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell'Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto